

Monza, 7 aprile 2026

Spett.Le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali

mase@pec.mase.gov.it

Oggetto: Istanza di interpello ambientale ai sensi dell'art. 3 septies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Richiesta di chiarimento interpretativo – art. 11 bis, comma 2, D.Lgs. 190/2024 – Comunità energetiche Rinnovabili

ITALIA SOLARE, Ente del Terzo Settore, operante a sostegno della diffusione del fotovoltaico, con oltre 1.500 soci attivi lungo l'intera filiera, dalla produzione di componenti alla costruzione e gestione di impianti fotovoltaici e storage richiede delucidazioni a questo Ministero in merito all'articolo 11 bis, comma 2, del Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (cd. TU FER), come modificato dalla normativa successiva.

Premessa

Il Decreto Legge cd. Agricoltura ha introdotto un regime fortemente restrittivo per l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra su suolo agricolo, limitandone in via generale la realizzazione e orientando lo sviluppo verso soluzioni agrivoltaiche o verso specifiche fattispecie derogatorie, tra cui le Comunità Energetiche Rinnovabili. In tale contesto, il Legislatore ha quindi individuato nelle CER uno dei principali ambiti in cui consentire, in via eccezionale, lo sviluppo di impianti a terra.

Coerentemente con tale impostazione, il successivo intervento normativo operato dal D.Lgs. 190/2024 (TU FER) e dalle sue modifiche ha rafforzato il ruolo delle configurazioni di autoconsumo diffuso, attribuendo una funzione centrale alle Comunità Energetiche Rinnovabili anche nell'ambito della disciplina delle aree idonee e dei regimi autorizzativi, in una logica di semplificazione e accelerazione degli interventi.

In tale contesto, l'articolo 11 bis introduce specifiche disposizioni volte a favorire l'installazione di impianti, anche con moduli collocati a terra, laddove funzionali alla realizzazione di CER, configurando un regime di maggiore apertura rispetto alla disciplina ordinaria applicabile agli impianti fotovoltaici a terra. Tuttavia, la formulazione della disposizione, presenta profili di incertezza interpretativa.

Questione interpretativa

In particolare, il dubbio interpretativo si concentra sull'inciso secondo cui: *"Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021 (...)".*

Al tal proposito si chiede di chiarire se la locuzione *"finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile"* debba essere interpretata nel senso che:

1. la comunità energetica rinnovabile debba essere **già formalmente costituita** al momento della presentazione del progetto;

oppure

2. la comunità energetica possa essere **costituita anche successivamente**, purché l'impianto sia progettato e destinato sin dall'origine a operare nell'ambito di una configurazione CER.

In questo contesto, si ritiene opportuno adottare un'interpretazione estensiva del quadro normativo, secondo cui nel novero degli impianti *"finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile"* devono rientrare non solo quelli destinati a concorrere alla nascita di una nuova CER, ma anche quelli progettati per essere integrati in configurazioni già esistenti.

Tale lettura risulta coerente con la *ratio* sottesa alla disciplina, orientata alla massima diffusione delle configurazioni di autoconsumo diffuso, nonché con i principi di semplificazione e proporzionalità previsti dal TU FER. Inoltre, consente di valorizzare sia le iniziative in fase di avvio sia quelle già strutturate, garantendo maggiore certezza agli investimenti.

Alla luce di quanto sopra, si chiede a Codesto Ministero di voler fornire un chiarimento ufficiale sul punto, al fine di garantire un'applicazione uniforme della disposizione e assicurare certezza interpretativa ai nostri associati.

Si ringrazia anticipatamente per l'attenzione che si voglia riservare alla presente.

Con osservanza,

Il Presidente